

COMUNE DI MAGNACAVALLLO

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONTRASSEGNO PER LA
SOSTA NEGLI STALLI “ROSA” DI VEICOLI ADIBITI AL
SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI
GENITORI CON UN MINORE DI ETA’ NON SUPERIORE A DUE
ANNI NELLE MORE DELLE MODIFICHE AL D.P.R. N. 495/92
“REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL
NUOVO CODICE DELLA STRADA”**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 30-07-2026

INDICE

Art. 1	Normativa di riferimento
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti
Art. 4	Modalità di rilascio ed utilizzo del permesso rosa
Art. 5	Validità del permesso rosa
Art. 6	Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento
Art. 7	Disposizioni di utilizzo del permesso
Art. 8	Cessazione del permesso rosa
Art. 9	Disposizioni finali

Articolo 1

Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento viene adottato in conseguenza delle modifiche apportate al D. Lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021 n. 156.

2. La norma specificata introduce nel C.d.S. e specificatamente all'art. 7 c. 1 lett. d) punto 3), la possibilità, per i comuni, di riservare limitati spazi destinati alla sosta, permanente o temporanea, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ad anni due, muniti di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa".

3. Detta norma introduce l'art. 158 comma 2 lett. g-bis) del C.d.S., in base al quale, la sosta è vietata negli spazi riservati ai veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ad anni due, qualora non muniti di permesso rosa.

4. Viene inoltre introdotto l'art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ad anni due), che consente agli enti proprietari della strada, di allestire spazi per la sosta dei veicoli dedicati alle categorie di cui sopra, mediante apposizione di idonea segnaletica stradale, al fine di agevolare la loro mobilità. Per usufruire di tali strutture, dette categorie devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza. Sono previste graduate sanzioni, qualora si usufruisce di tali strutture senza la prescritta autorizzazione o in caso di uso improprio, ovvero violando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione.

5. L'art. 159 C.d.S. prevede inoltre l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, qualora venga posto in divieto di sosta sugli stalli riservati ai titolari di permesso rosa, privo del titolo abilitativo.

6. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 aprile 2022, con pubblicazione in G.U. n. 119 del 23.05.2022, venivano fornite opportune indicazioni ante nell'individuazione della segnaletica stradale, quanto per il relativo pittogramma da apporre ai

fini dell'individuazione degli stalli riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e alle famiglie con bambini sino ai due anni di età.

7. Con nota del luglio 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti e la Navigazione - Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - Divisione II, a firma del Dott. Valentino Iurato, veniva precisato che i casi e le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, sono stabiliti dal Regolamento, disponendo in tal modo la necessità dell'aggiornamento di quest'ultimo in conseguenza delle modifiche apportate alla norma primaria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- Donne in stato di gravidanza: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- Genitori con bambino di età non superiore agli anni due: i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un/una figlio/a di età non superiore ai due anni;
- Stallo rosa: aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- Contrassegno temporaneo rosa (CTR): tagliando id cortesia con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stalli rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con bambino di età non superiore a due anni (di cui al D.M. 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile).

Articolo 3

Soggetti

1. I soggetti beneficiari sono le donne in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino e i genitori residenti nel Comune di Magnacavallo (MN) e/o genitore con prole di età inferiore ad anni due.
2. I requisiti per ottenere il Contrassegno Temporaneo Rosa (CTR) sono:
 - essere residente nel Comune di Magnacavallo (MN);
 - essere in stato di gravidanza e/o genitore con prole di età inferiore ad anni due.

Articolo 4

Modalità di rilascio e utilizzo del permesso rosa

Per usufruire dei "parcheggi rosa" è necessario avere il Contrassegno Temporaneo Rosa, da esporre sul cruscotto, all'interno del veicolo, in modo chiaro e ben visibile.

Al fine di ottenere il rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa, i soggetti residenti ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, devono presentare domanda su apposito modulo, cui seguirà il rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa.

Il modulo di "RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO TEMPORANEO ROSA" sarà reperibile direttamente presso il Comando di Polizia Locale "Destra Secchia Centrale".

L'istanza, in carta semplice, presentata al protocollo del Comune di Magnacavallo (MN), deve essere debitamente compilata e corredata dei seguenti allegati:

- certificato medico attestante lo stato di gravidanza con indicazione della data presunta del parto;
- copia di un documento di identità del richiedente;
- n. 2 fototessere recenti del richiedente, in formato tessera.

Il possesso del Contrassegno Temporaneo Rosa consente di sostare negli stalli di sosta denominati "Parcheggi Rosa", delimitati dal colore rosa e destinati esclusivamente alle donne in stato di gravidanza e/o genitore con prole neonatale. Il contrassegno deve essere esposto, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permetterne il controllo.

Tale titolo resta valido dopo il parto, solo in presenza del bambino.

Articolo 5

Validità

Il contrassegno temporaneo rosa ha validità:

1. A partire dalla data di rilascio fino a 30 giorni dopo la presunta data del parto, da indicare nella richiesta;
2. Tale scadenza sarà prorogata fino al compimento del secondo anno di età dell'infante, previa presentazione del relativo certificato di nascita;
3. Entro 30 giorni dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata.

Articolo 6

Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

1. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del permesso rosa, l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto già previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento, oltre alla denuncia di smarrimento o furto, ovvero riconsegna del precedente permesso qualora deteriorato.
2. Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

Articolo 7

Disposizioni di utilizzo del permesso

1. L'utilizzo del permesso rosa è strettamente personale.
2. La fruizione del permesso in oggetto è tassativamente legata, oltre che allo stato di gravidanza, alla presenza del minore, condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari ne possano beneficiare.
3. Si specifica che solo i titolari indicati sul retro del permesso possono farne uso, inoltre, quest'ultimo non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi. La normativa prevede che il permesso rosa sia usufruibile dalla gestante alla guida di un veicolo o a bordo in qualità di passeggero, e/o dal genitore con la presenza del minore in auto.
4. Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia "al servizio" del titolare ovvero del bambino inferiore ad anni due. In conseguenza, le agevolazioni normative sono legate all'esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto bene in

vista e con la dovuta diligenza da parte del titolare, ai fini del controllo sull'osservanza delle norme.

5. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate dal vigente Codice della Strada, da parte degli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 8

Cessazione del permesso rosa

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione entro un termine di 30 giorni.

Articolo 9

Disposizioni finali

Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del D. Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada" e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.